

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

(126^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 » (1155-B) (D'iniziativa dei deputati Colitto; Ermini e De Maria) Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1811.	1815
MINIO		1814
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la sanità	1814,	1815
ZAMPIERI, r.f. relatore		1812

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Nenni Giuliana, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pellegrini e Tur-

chi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori De Luca Luca e Nencioni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraud e per la sanità Santero.

SANSONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colitto; Ermini e De Maria: « Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1155-B) Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colitto; Ermini e De Maria: « Modificazioni agli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », già approvato dalla Camera dei

deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che, data l'assenza del senatore Pagni, assente per altri impegni parlamentari, ho incaricato il senatore Zampieri di svolgere una breve relazione.

ZAMPIERI, *relatore*. Ritorna all'esame della Commissione il disegno di legge relativo alle modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Come è noto alla Commissione, questo disegno di legge è stato in un primo tempo approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati in data 14 luglio 1960.

Successivamente, e precisamente in data 18 ottobre 1962, è stato modificato dalla nostra Commissione.

In data 17 gennaio 1963, ritornato alla XIV Commissione della Camera dei deputati, il disegno di legge ha subito ulteriori modificazioni.

Mio compito è quello di illustrare quali sono le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nel corso del secondo esame.

L'articolo 1 del testo approvato dal Senato in data 18 ottobre 1962, così suonava:

« L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

" Gli stipendi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta pro-

vinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale " ».

Il primo ed il terzo comma sono rimasti identici, mentre il secondo comma, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in data 17 gennaio 1963, risulta del seguente tenore:

« Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali ».

Cioè l'articolo 1 viene a considerare non solo gli stipendi degli ufficiali sanitari comunali, bensì anche quelli dei medici addetti agli uffici sanitari comunali.

Questa modifica a me sembra che sia stata introdotta opportunamente, perchè noi sappiamo che in determinati Comuni, in aggiunta agli ufficiali sanitari, vi sono altri medici.

L'articolo 2 nel testo approvato dal Senato, era del seguente tenore:

« L'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

" Uno speciale regolamento per ciascun Comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario in analogia con quanto disposto per i dipendenti del Comune nella legge comunale e provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione " ».

Dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il primo comma dell'articolo è rimasto identico, mentre il secondo comma risulta del seguente tenore:

« Uno speciale regolamento per ciascun Comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione ».

Con la prima modifica si contempla la eventualità che il veterinario provinciale concorra, insieme agli altri organi previsti nell'articolo, alla deliberazione del regolamento che stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche. L'integrazione, a mio avviso, è opportuna.

Vi è un'altra modifica sempre all'articolo 2, che ha carattere puramente formale. Dopo le parole: « al trattamento economico del personale sanitario », invece delle parole: « in analogia con quanto disposto », sono usate le altre « secondo quanto disposto ».

In tutti i modi penso che si tratti di modifiche che possono venire accolte.

All'articolo 3 è stata introdotta dalla Camera dei deputati un'aggiunta sulla quale non nascondo le mie perplessità. Ad ogni modo, tenendo presente l'urgenza del momento attuale, penso che si possa approvare.

L'articolo 3, nel testo approvato dal Senato, così suonava:

« L'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al nu-

mero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte ed alle presumibili fonti di reddito professionale di esse. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180, ai sensi della predetta tabella. E riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale ».

La Camera dei deputati ha apportato delle modifiche ai commi secondo e terzo, con la cui introduzione il testo dell'articolo risulta del seguente tenore:

« L'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180, ai sensi della predetta tabella. E riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso gli altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale e dal veterinario provinciale ».

Quindi, tenendo conto della modificazione apportata dalla Camera dei deputati, le norme di distribuzione delle condotte in categorie saranno fissate dal Ministero della sanità, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; cioè in altre parole, il Consiglio comunale, nel determinare gli stipendi dovrà attenersi alle norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Consiglio comunale deve attenersi alle norme del regolamento non solo nel fissare gli stipendi, ma anche nel distribuire le condotte mediche, cioè nel decidere sul territorio delle condotte mediche

M I N I O . Le norme regolamentari si riferiscono anche alla distribuzione delle condotte.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro di essere favorevole alle modificazioni apportate al testo, già modificato dal Senato, dalla Camera dei deputati, ed alla approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

M I N I O . Credo che al punto in cui siamo giunti, non vi possa essere altra soluzione di quella di approvare il disegno di legge così com'è, anche perchè, se il provvedimento fosse nuovamente modificato e dovesse perciò ritornare alla Camera dei deputati, finirebbe col decadere.

Sono d'accordo anch'io con il senatore Zampieri che la modificazione all'articolo 3 non migliora certamente il testo del disegno di legge.

Devo dire che il provvedimento merita di essere approvato soprattutto perchè è in contrasto con quanto è stato fatto durante il fascismo; cioè viene ristabilito un minimo di autonomia comunale nei confronti dei sanitari condotti, autonomia che era stata appunto completamente negata dalle leggi fasciste.

Fino ad oggi i Comuni, pur pagando gli stipendi ai sanitari condotti, non avevano

la facoltà di stabilire il numero delle condotte, nè tanto meno di fissare il trattamento economico dei sanitari stessi.

Inoltre, bisogna non dimenticare che il personale sanitario si trova in una condizione di favore di fronte agli altri impiegati comunali, in quanto il lavoro svolto dai primi per conto del Comune, come ebbi già a dichiarare nella precedente discussione del disegno di legge, costituisce una minima percentuale di fronte all'attività che essi svolgono professionalmente e per la quale sono retribuiti dai privati. Nè bisogna dimenticare il fatto che in Italia oggi ormai quasi tutti i cittadini sono assicurati dalle mutue.

Questo disegno di legge mi auguro possa valere quindi a ricordare ai medici condotti, qualche volta, ch'essi sono sanitari alle dipendenze dei Comuni e non solo liberi professionisti.

Occorre altresì sottolineare che esiste la necessità di arrivare alla soluzione di questo annoso problema, ammettendo che alla condotta sanitaria vengano attribuite anche nuove funzioni, che oggi non le sono demandate. I Comuni spenderanno così in miglior modo il loro denaro. Se si pensa che oggi esistono dei Comuni ridotti allo stato di fallimento, che devono pagare decine e decine di sanitari, i quali assistono una ben limitata cerchia di persone, perchè oggi, ripeto, la maggior parte dei cittadini è mutuata, nessuna giustificazione può essere adottata per le enormi spese che i Comuni devono affrontare.

Ricevo ogni giorno lettere di segretari comunali che ci segnalano situazioni gravissime; un sindaco ci ha informato che nel suo Comune, per 40 cittadini iscritti nell'elenco degli aventi diritto, esistono sette medici e tre ostetriche condotte. Queste ostetriche in cinque anni hanno assistito a due parti per conto del Comune.

Il problema deve quindi essere affrontato sì nell'interesse della categoria, ma anche nell'interesse dei cittadini.

Da queste premesse risulta quanto prive di fondamento siano le parole riportate nel giornale « Il Tempo », in cui si dice che i

sanitari comunali sono in « balia » dei Consigli comunali.

Con questa raccomandazione, sperando che nella prossima legislatura si possa affrontare e risolvere questo annoso problema negli interessi generali della collettività, dichiaro che il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Comprendo benissimo che gli onorevoli senatori non siano completamente soddisfatti del disegno di legge in discussione, ma bisogna tener presente che un provvedimento non rende mai tutti completamente soddisfatti. Persino la categoria interessata, quella dei medici condotti, che noi credevamo di aver largamente favorito con il presente provvedimento, si è dichiarata poco soddisfatta di questo testo e me l'ha fatto presente.

Mi sono permesso, quindi, di promettere loro di presentare un emendamento, consistente nell'aggiunta di quel penultimo comma dell'articolo 2 che il Senato soppresse, ritenendolo superfluo, forse ritenendo che i medici condotti non gli attribuissero tanta importanza. Fu proprio il senatore Zampieri a far presente la superfluità di tale norma.

Mi sono, quindi, impegnato a presentare l'emendamento, pur rimettendomi alla decisione della Commissione per quanto riguarda l'approvazione di esso, perchè mi rendo conto del pericolo che costituirebbe un ritorno del provvedimento alla Camera.

L'emendamento che intendo presentare, consistente nell'inserimento del penultimo comma dell'articolo 2, già soppresso dal Senato, è del seguente tenore:

« Le Amministrazioni comunali e consorziali hanno l'obbligo, seguendo la procedura prevista dal precedente comma, di estendere al personale sanitario i miglioramenti che esse siano autorizzate dalla legge a concedere ai propri dipendenti, quando provvedano a farne concessione agli altri impiegati di ruolo »

Penso che la Commissione non dovrebbe avere difficoltà ad approvarlo, dato che lo aveva soppresso unicamente perchè lo riteneva superfluo.

P R E S I D E N T E . Devo far presente all'onorevole Sottosegretario che l'ultimo comma dell'articolo 54 del Regolamento stabilisce che: « Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti alla Camera ».

Pertanto, ai sensi di tale articolo, l'emendamento aggiuntivo non può essere preso in considerazione.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Debbo accettare quanto dice il Regolamento, soprattutto dal momento che il Presidente è favorevole a dargli una tale interpretazione; non mi resta pertanto che ringraziare la Commissione e ritirare l'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali ».

Poiche nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale ».

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Uno speciale regolamento per ciascun Comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato, di cui do lettura:

Art. 2.

L'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione ».

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180, ai sensi della predetta tabella. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

